

Novembre 2020

L'IMPOSIZIONE GLOBALE SECONDO IL DISPENDIO A PARTIRE DALL'ANNO FISCALE 2021: LA NUOVA LEGGE ENTRERÀ IN VIGORE DOPO LA FINE DEL PERIODO TRANSITORIO DI 5 ANNI

Il 01.01.2016 è entrata in vigore a livello federale e cantonale la nuova legge sull'imposizione secondo il dispendio (imposizione globale), applicabile ai nuovi soggetti imposti sulla base di tale regime speciale. Per i contribuenti globalisti esistenti al 31.12.2015 è stato fissato un periodo transitorio di 5 anni fino all'anno fiscale 2020 compreso.

A partire dall'anno fiscale 2021, la nuova legge sull'imposizione secondo il dispendio si applicherà a tutti i contribuenti in Svizzera che hanno scelto tale regime fiscale.

A tale proposito si rimanda all'articolo 13 della legge tributaria cantonale ([cfr. qui](#)) e all'articolo 14 della legge federale sull'imposta federale diretta ([cfr. qui](#)) nonché alla circolare n. 44 del 24 luglio 2018 ([cfr. qui](#)).

Ulteriori dettagli sull'imposizione globale secondo il dispendio sono disponibili sulla nostra homepage www.steimle-consulting.ch sezione "News&Facts" o [direttamente qui](#).

Nuova accresciuta imposizione a partire dall' 01.01.2021 per coloro che erano già residenti prima del 01.01.2016:

- A livello cantonale, oltre all'imposta sul reddito viene riscossa anche un'imposta sulla sostanza;
- A livello federale, la base minima imponibile di reddito è di CHF 400'000.- (a livello cantonale questa base imponibile minima per l'imposta sul reddito è stata introdotta a partire dal 01.01.2016);
- La base imponibile minima per l'imposta sul reddito a livello cantonale e federale è di CHF 400'000.- o 7 volte il valore locativo dell'immobile di proprietà o dell'affitto annuale pagato (fino all'anno fiscale 2020 incluso, pari a 5 volte);
- La base imponibile minima per il calcolo dell'imposta sulla sostanza è pari a cinque volte la base imponibile del reddito, vale a dire un minimo di CHF 2'000'000.-;
- Se il patrimonio effettivo svizzero è superiore, si applica il valore effettivo più elevato.

In linea di principio, ogni globalista deve verificare, in un primo passo, un eventuale impatto del settuplo del valore locativo oppure affitto annuo, sulla base imponibile per il calcolo dell'imposta sul reddito.

In una seconda fase, la sostanza imponibile deve essere calcolata secondo l'articolo 13 della legge tributaria cantonale.

Non si può escludere che in alcuni casi il passaggio all'imposizione ordinaria possa essere vantaggioso.

Siamo volentieri a vostra disposizione per stabilire il regime fiscale più vantaggioso per il futuro.

*I contenuti del presente documento non possono essere intesi come espressione di un parere, ma hanno carattere esclusivamente informativo e di aggiornamento. Il lettore che desidera utilizzare le suddette informazioni è tenuto a consultare un professionista al fine di assicurare l'adempimento delle obbligazioni legali e tributarie previste dalla normativa del proprio paese di residenza. **Steimle & Partners Consulting Sagl** declina qualsiasi responsabilità per ogni eventuale danno diretto, indiretto, incidentale e consequenziale a un'azione o omissione legata all'uso, proprio o improprio delle informazioni contenute nel presente documento. Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore approfondimento degli argomenti sopra trattati.*

Membro: Unione Svizzera dei Fiduciari **STV/USF**
International Fiscal Association **IFA**
International Tax Planning Association **ITPA**